

DECISIONE N. 574/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Se tutti gli Stati membri contribuiscono ad un livello elevato e uniforme di controllo sulle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea nel quadro di norme comuni, alcuni Stati membri sostengono un onere più gravoso rispetto ad altri.
- (2) Tale eterogenea ripartizione è dovuta alla diversità degli Stati membri per quanto riguarda la geografia delle loro frontiere esterne, il numero dei valichi autorizzati e operativi, il grado di pressione migratoria, sia regolare che irregolare, i rischi e le minacce riscontrati e il carico di lavoro che grava sui servizi nazionali per l'esame delle domande di visto e il rilascio dei visti.
- (3) La ripartizione degli oneri nella gestione delle frontiere esterne fra gli Stati membri e l'Unione europea è una delle cinque componenti della politica comune di gestione delle frontiere esterne proposta dalla Commissione nella comunicazione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», del 7 maggio 2002, e approvata dal Consiglio con il «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea» del 14 giugno 2002.
- (4) Se il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾ segna un importante passo verso lo sviluppo progressivo di una dimensione operativa del sistema europeo comune integrato, di gestione delle frontiere, l'attuazione di norme comuni e effettive per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne rende necessario un meccanismo comunitario di solidarietà finanziaria a favore degli Stati membri

che sostengono, nell'interesse della Comunità, un onere finanziario pesante e duraturo.

- (5) Il corpus legislativo comune, definito in particolare dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽⁵⁾, istituisce controlli di frontiera per contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri, prevedendo nel contempo che i controlli di frontiera siano effettuate nel pieno rispetto della dignità umana.
- (6) È opportuno che il Fondo per le frontiere esterne (di seguito denominato «il Fondo») esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne.
- (7) Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere strutturata in modo da ricollegarsi con i passati contributi finanziari dell'Unione europea agli Stati membri che, al momento dell'entrata in vigore della presente decisione, ancora non applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen, senza tuttavia limitarsi a costituire il prosieguo delle azioni finanziate in precedenza da altre fonti allocate dal bilancio generale dell'Unione europea. In questi casi, il Fondo dovrebbe assistere gli Stati membri interessati nei preparativi alla piena partecipazione quanto prima, conformemente al programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004.
- (8) Il Fondo dovrebbe altresì tener conto di situazioni specifiche quali il transito per via terrestre di cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per spostarsi tra due zone del proprio paese geograficamente non contigue, nell'interesse non solo di quello o quegli Stati membri, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno soppresso i controlli alle frontiere interne. In questi casi, è opportuno che le azioni ammesse siano definite esaurientemente e che le risorse siano allocate in base a una concreta valutazione delle esigenze in relazione a tali azioni.
- (9) Al fine di assicurare controlli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità e un traffico transfrontaliero flessibile, il Fondo dovrebbe contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che include tutte le misure relative alla politica, alla legislazione, alla cooperazione sistematica, alla ripartizione degli oneri,

⁽¹⁾ GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2007.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.